

## **Regolamento del Comitato per la promozione dell' Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Lucca**

### **Sommario**

#### **Titolo I – Caratteristiche**

- Art. 1 Definizione
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Composizione

#### **Titolo II – Organi**

- Art. 4 Gli Organi del Comitato
- Art. 5 Funzioni del Presidente e Vice Presidente
- Art. 6 Segreteria

#### **Titolo III – Funzionamento**

- Art. 7 Modalità di funzionamento
- Art. 8 Risorse
- Art. 9 Indennità e Rimborsi
- Art. 10 Durata

#### **Titolo IV – Norme finali**

- Art. 11 Modifiche al regolamento
- Art. 12 Norme di rinvio
- Art. 13 Entrata in vigore

### **Titolo I – Caratteristiche**

#### **Art. 1 Definizione**

1. Il Comitato per lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile, istituito con delibera della Giunta Camerale n° 56 del 7.09.2000, ha sede presso la Camera di Commercio di Lucca e persegue prioritariamente gli obiettivi enunciati nel Protocollo d'intesa tra

Ministero del Commercio e dell'Artigianato e Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura ed esplica le sue attività attraverso le modalità e gli strumenti di cui al presente regolamento.

2. E' organo propositivo e consultivo della Camera in ordine a provvedimenti e iniziative di informazione e promozione a favore dell'imprenditoria femminile.

## **Art. 2 Competenze**

1. Il Comitato si propone di:
  - a) Proporre suggerimenti nell'ambito della programmazione delle attività camerali, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria;
  - b) Partecipare alle attività delle Camere concernenti la presenza delle donne allo sviluppo imprenditoriale della Provincia;
  - c) Promuovere indagini conoscitive per determinare i problemi che ostacolano l'accesso delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare;
  - d) Promuovere iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di formazione imprenditoriale e professionale a favore delle donne aspiranti imprenditrici ed imprenditrici;
  - e) Facilitare l'accesso al credito e l'inserimento nei vari settori economici delle relative imprese;
  - f) Favorire la qualificazione.
2. Per approfondire problemi specifici ed acquisire conoscenze, il Comitato può invitare alle proprie sedute esperti o rappresentanti di imprese ed associazioni di categoria, senza oneri per la Camera di Commercio e senza diritto di voto.

## **Art. 3 Composizione**

1. Il Comitato è composto da almeno 5 membri nominati dalla Giunta della Camera di Commercio su designazione delle Associazione di categoria del territorio provinciale, delle Organizzazioni sindacali impegnate nella promozione delle pari opportunità, nonché del sistema bancario.
2. I componenti sono rieleggibili, di norma, per non più di due mandati, salvo diversa volontà della Giunta camerale espressa in sede di rinnovo del Comitato.
3. La nomina è strettamente personale e ogni componente non può delegare a terzi le proprie funzioni.

## **Titolo II – Gli Organi**

### **Art. 4 Gli Organi del Comitato**

1. Sono Organi del Comitato:
  - a) La Presidenza
  - b) La Vice Presidenza
  - c) Il Comitato riunito
2. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dallo stesso Comitato e sono rieleggibili, di norma, per non più di due mandati, salva la diversa volontà espressa dal Comitato in sede di rinnovo delle suddette cariche.

### **Art. 5 Funzioni del Presidente e Vice Presidente**

1. Il Presidente del Comitato:
  - a) Ha la rappresentanza del Comitato;
  - b) Convoca e presiede il Comitato;
  - c) Predisporre l'ordine del giorno delle sedute del Comitato, qualora lo stesso non vi abbia provveduto;
  - d) Cura l'attuazione delle iniziative;
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua effettiva impossibilità all'espletamento dei compiti di cui sopra

### **Art. 6 Segreteria**

Le funzioni di segreteria sono espletate da un Funzionario camerale nominato dalla Giunta, cui compete la tenuta degli atti del Comitato e le attività di raccordo fra il Comitato stesso e gli Uffici della Camera di Commercio.

## **Titolo III – Funzionamento**

### **Art. 7 Modalità di funzionamento**

1. Il Comitato stabilisce un calendario annuo di incontri e viene di norma convocato dal Presidente. La convocazione del comitato può avvenire anche ad opera di 1/3 dei membri del Comitato, che dovranno indicare gli argomenti all'ordine del giorno.
  - a) L'avviso di convocazione unitamente all'ordine del giorno deve pervenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione o, nel caso di convocazione d'urgenza, nelle 48 ore precedenti.
  - b) E' facoltà del Comitato procedere alla convocazione della seduta successiva quando sussista l'unanimità sull'ordine del giorno oggetto della riunione da convocare.
2. Il Comitato delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. Ciascun componente del Comitato ha diritto ad un voto che non può essere delegato.
  - a) Per l'elezione del Presidente il Comitato delibera a maggioranza assoluta. Verrà nominato come Vicepresidente il candidato che, rimasto escluso dalla carica di Presidente, avrà ottenuto il maggior numero di voti nel procedimento di elezione del Presidente. Nel caso in cui si candidi un'unica persona a Presidente, verrà effettuata una apposita votazione per la nomina del Vicepresidente, osservando il criterio della maggioranza relativa.
  - b) Nel caso in cui non si riesca a nominare il Presidente o il Vicepresidente, per il fatto di ottenere un risultato di parità in almeno due votazioni, il comitato potrà decidere a maggioranza assoluta di ricorrere al sistema del sorteggio.
3. L'assenza di un componente a 5 riunioni consecutive costituisce motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato; la Presidente del Comitato provvede ad informare il Presidente della Camera di Commercio per la relativa sostituzione.
4. Nel caso in cui a seguito di decadenza o dimissioni, venga a mancare il 50% dei membri effettivi, senza che questi vengano sostituiti con nuove designazioni da parte delle categorie economiche, il Comitato si scioglie e la Segreteria avvia la procedura di nova costituzione.

### **Art. 8 Risorse**

1. Le risorse economiche per il funzionamento del Comitato sono disposte annualmente dalla Camera di Commercio che ne delibera il quantum in conformità alle esigenze di bilancio.
2. Il Comitato può reperire ulteriori risorse su progetti specifici coinvolgendo le Associazioni di Categoria ed altri soggetti pubblici o privati

## **Art. 9 Rimborsi e Indennità**

Per lo svolgimento delle attività istituzionali, i componenti del comitato hanno diritto di usufruire dei rimborsi nella misura e con le modalità previste per i dipendenti camerale.

Le componenti del Comitato non percepiscono nessun gettone di presenza.

## **Art. 10 Durata**

Il comitato dura in carica tre anni. Al termine del triennio il Comitato viene rinnovato per ugual periodo con delibera della Giunta camerale, sentite le Associazioni di Categoria, le Organizzazioni sindacali e il sistema bancario che potranno anche designare nuovi rappresentanti.

## **Titolo IV – Norme finali**

### **Art. 11 Modifiche al Regolamento**

Il Comitato può proporre modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle componenti.

Le modifiche ed integrazioni devono essere approvate con delibera della Giunta camerale.

### **Art. 12 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento valgono le norme di Legge sulle Camere di Commercio, i relativi Regolamenti di attuazione, le norme dello Statuto, in quanto applicabili, quelle del Regolamento del Consiglio e della Giunta camerale.

### **Art. 13 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione della Giunta camerale.